

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00469/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2023, proposto da Società Phoenix S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Fabio Marseglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta - Sportello Unico Attività Produttive, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del provvedimento del Settore Attività Produttive SUAP della Città di Caserta prot. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0007171 del 18/11/2021 (*rectius* 18/01/2023) avente ad oggetto “Domanda rilascio licenza per gestione attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti in Caserta (CE) alla via Piazza della Seta n° 7(Fraz. San Leucio). Comunicazione di improcedibilità (art. 2 l. 241/90) istanza REP PROV CE/CE-SUPRO 1783/13-01-2023”, riguardante il Locale

denominato “Il Setificio”;

b) *in parte qua* e per quanto lesiva, del provvedimento di reintestazione dell'autorizzazione prot. 122709 del 3/11/2022, prot. 61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0129059 del 18/11/2022, conosciuto nel contenuto dal ricorrente il 13/01/2023 nella parte in cui “REINTESTA l'Autorizzazione prot. 122709 del 03/11/2022 relativa alla licenza di agibilità ai sensi art. 68 e 80 del TULPS di cui al parere favorevole della CVPS del 28/10/2022, per gli eventi nel Teatro sito in Caserta San Leucio piazza della Seta in catasto al foglio 5 p.lla 5016 sub. 33” omettendo di concedere l'agibilità anche per l'uso sala da ballo – discoteca in aperto contrasto con quanto assentito con il Permesso di Costruire n. SUAP n. 12/2022 del 29/07/2022;

PER IL RISARCIMENTO dei danni derivanti provvedimento del Settore Attività Produttive SUAP della Città di Caserta prot. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.U.0007171 del 18/11/2021 (*rectius* 18/01/2023), avente ad oggetto “Domanda rilascio licenza per gestione attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti in Caserta (CE) alla via Piazza della Seta n° 7 (Fraz. San Leucio). Comunicazione di improcedibilità (art. 2 l. 241/90) istanza REP PROV CE/CE -SUPRO 1783/13-01-2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento

con il quale l'Amministrazione comunale resistente ha comunicato "L'improcedibilità dell'istanza REP_PROV_CE/CE-SUPRO 1783/13.01.2023 presentata ... avente ad oggetto la domanda rilascio licenza per gestione attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti nel Teatro sito in Caserta(CE) alla via Piazza della Seta n° 7 (Fraz. San Leucio), attesa l'incompatibilità dell'attività proposta con i titoli autorizzativi rilasciati che prevedono una destinazione a "teatro"".

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 68 e 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TULPS;

b) eccesso di potere per motivazione erronea, contraddittoria e perplessa, erroneità dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, contraddittorietà con precedenti provvedimenti autorizzativi e/o concessori, violazione dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà, imparzialità e correlazione al fine di interesse pubblico perseguito e sviamento.

III. Si è costituita l'Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 26.09.2023, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

V.1. Si premette in fatto che:

a) in data 29.07.2022 il Comune di Caserta - Ufficio SUAP rilasciava alla società Letizia S.p.a., nella persona del legale rappresentante Letizia Bartolomeo, il permesso di costruire n. 12/2022 per il recupero funzionale dell'ex opificio serico, censito in catasto al foglio 5 p.lla n. 5016;

b) l'intervento, in particolare, ricade in zona D1 del vigente PRG ed è stata autorizzata la riqualificazione generale degli spazi interni, limitatamente al 40% dell'intera superficie (ai sensi dell'art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001) con destinazione Teatro/sala spettacolo con i relativi servizi annessi, lasciando il

restante 60% nella destinazione originaria, cioè industriale/produttivo/artigianale. Gli elaborati grafici, allegati al P.d.C. SUAP n. 12/2022 a firma dell'arch. Sacco, riportano, nel dettaglio delle destinazioni d'uso, la dicitura "Teatro/sala spettacolo";

c) la società intestataria, Letizia S.p.a., successivamente, in data 29.08.2022, locava gli immobili oggetto del permesso di costruire alla Framariga S.r.l. che, in data 11.11.2022, comunicava al SUAP del Comune di Caserta l'impegno alla voltura delle autorizzazioni inerenti l'attività sita in Caserta, Piazza della Seta n. 7, alla società Arja Nuova S.r.l.. Tale ultima società, a sua volta, dopo alcuni eventi del 19 e del 26 novembre 2022, si obbligava alla cessione di tutte le autorizzazioni alla odierna ricorrente, società Phoenix S.r.l.;

d) in data 13.01.2023 la società ricorrente presentava istanza al fine di ottenere il "rilascio della licenza per la gestione di attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti, in quanto in linea con quanto assentito con il permesso di costruire n.12/2022 del 29.07.2022" rilasciato dal SUAP Settore tecnico del Comune di Caserta;

e) in data 18.01.2023 il dirigente del settore comunicava l'improcedibilità della istanza, per essere la stessa finalizzata alla gestione dell'attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti nel teatro, giudicata incompatibile con i titoli autorizzativi rilasciati dal SUAP e, nella specie, con il predetto P.d.C. n. 12/2022 che asseritamente prevedeva esclusivamente la destinazione "Teatro" e non anche quella a discoteca e trattenimenti danzanti.

V.1.1. Ciò posto, assume valore assorbente la fondatezza, nei termini di seguito illustrati, del secondo motivo di gravame con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

V.1.2. Ed invero, osserva la medesima società ricorrente, con istanza prot. n. 5241 del 16.01.2018 e con le successive integrazioni, prot. 119195 del 21.11.2018 e prot. 82647 del 21.07.2022, la ditta Letizia S.p.a., nella persona del legale

rappresentante, il sig. Letizia Bartolomeo, ha richiesto, ai sensi del T.U. 06/06/2001 n.380 e succ. modificazioni e integrazioni, il permesso di costruire per il recupero funzionale dello storico opificio serico sito in Caserta Piazza della Seta n. 7 identificato in catasto al foglio 5 particella 5016 e denominato “ex Antico Opificio Serico”;

In particolare, con l’integrazione prot. 82647 del 21.07.2022 del tecnico della soc. Letizia S.p.a., Arch. Gaetano Sacco, relativa al “calcolo volume fiscale oggetto di cambio di destinazione d'uso appartenente alla stessa categoria funzionale preesistente”, si è specificato, nell’ambito dello “Stato di progetto in variante”, quanto segue:

a) “Il progetto in variante, in linea con la zona territoriale Omogenea D1 del PRG del Comune di Caserta e con le modifiche apportate all'art. 23 ter del DPR 380/2001 e alle destinazioni funzionali esistenti, si propone un cambio di destinazione d'uso riguardante solo il 40% della superficie lorda coperta dell'opificio, lasciando il restante 60% nella destinazione originaria, cioè industriale/produttivo/artigianale. L'obiettivo principale degli interventi previsti è rivolto alla riqualificazione generale degli spazi interni, riguardante il 40%, mediante la realizzazione di opere interne senza alterare i prospetti esterni, determinando una destinazione d'uso in Teatro/sala spettacolo con i relativi servizi annessi”;

b) chiarendosi, altresì, che “Per attività di teatro, trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, che presuppongono la partecipazione attiva o passiva del pubblico. Sono attività a cui il pubblico partecipa attivamente, come ad esempio discoteche, locali notturni, ecc. o spettacoli a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, ecc.”;

c) aggiungendosi, inoltre, che: “L'attività di trattenimento e spettacolo che si intende svolgere, sarà in forma permanente, in spazi ben definiti al chiuso, a ciò espressamente destinati, come teatro - sala spettacolo - discoteca, cioè attività che

presuppongono la partecipazione attiva al pubblico spettacolo in sé, anche la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai clienti presenti ai vari eventi, mediante la realizzazione di una buvette predisposta sia al piano terra nella sala principale, che al piano seminterrato (attualmente destinato alloggio custode) per consentire una maggiore fruibilità e gestione dei clienti durante la fase degli eventi”.

V.1.3. Ora, sia l’originaria istanza prot. n. 5241 del 16.01.2018 che le successive integrazioni, prot. n. 119195 del 21.11.2018 e, in particolare, quella di cui al prot. 82647 del 21.07.2022, sopra richiamata, sono state integralmente recepite dal Permesso di Costruire SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022. Ed invero, non solo tali comunicazioni sono espressamente richiamate nella premessa (“VISTA”) ma le stesse risultano allegate al predetto titolo abilitativo recando, poi, nello specifico, il timbro comunale con l’espressa dicitura “si concede l’esecuzione dei lavori di cui al presente progetto alle condizioni del permesso di costruire n. 12 del 2022” (29.07.2022).

Il titolo abilitativo *de quo* ricomprende quindi incontestabilmente anche la destinazione d'uso dell’immobile a Teatro/sala spettacolo con l’espressa specifica che “per attività di teatro, trattenimento e spettacolo si intendono divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, che presuppongono la partecipazione attiva o passiva del pubblico” (cfr. voce “stato di progetto in variante”), comprendenti, pertanto, anche le richieste attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti.

Errata è dunque la valutazione espressa dall’Amministrazione resistente secondo la quale le attività autorizzate di cui al permesso di costruire SUAP n.12/2022, come del resto indicato negli elaborati grafici progettuali, sono strettamente afferenti a divertimenti cui il pubblico partecipa esclusivamente in forma passiva, sicché sussiste una “incompatibilità dell’attività” oggetto della domanda di autorizzazione, a cui il pubblico partecipa, invece, attivamente, con il titolo autorizzativo rilasciato.

D'altro canto, come, invero, puntualizzato dalla stessa Amministrazione resistente in ordine all'esatto significato da attribuire alla terminologia utilizzata, nella Circolare del Ministero degli Interni n. 50 del 20.11.1982, applicabile *ratione materiae* al caso all'esame, è dato rinvenire la seguente precisazione. "4.0 - Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - punto 83), che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti ". 4.1 - Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti" consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, -ecc.)".

Nel caso di specie, le attività autorizzate di cui al permesso di costruire SUAP n.12/2022 come indicato negli elaborati grafici progettuali, afferenti a "teatro/sala spettacolo", sono specificate, nella relazione illustrativa allegata, quali "attività di teatro, trattenimento e spettacolo" ovvero divertimenti cui il pubblico partecipa in forma tanto passiva che attiva.

In definitiva, l'arresto motivazionale del provvedimento impugnato in via principale, fondato sull'asserita incompatibilità dell'attività richiesta con il titolo autorizzativo rilasciato, di cui al P.d.C. SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022 - che prevedrebbe, a parere dell'Amministrazione resistente, esclusivamente la destinazione a "Teatro", da intendersi come spettacolo con partecipazione passiva del pubblico - è affetta, quindi, dal lamentato eccesso di potere, avendo il SUAP completamente omesso di considerare che domanda della ricorrente volta al rilascio della licenza per la gestione dell'attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti, doveva, invece, considerarsi coerente con il titolo edilizio assentito.

V.1.4. Ciò posto, parte ricorrente impugna, altresì, il provvedimento di reintestazione dell'autorizzazione prot. 122709 del 3.11.2022, con prot. 61022.Registro Ufficiale.U.0129059 e datato 18.11.2022, nella parte in cui reintesta alla Sig.ra Allmetaj Arjana, in qualità di amministratore della società Arja Nuova S.r.l., l'autorizzazione prot. 122709 del 03.11.2022, relativa alla licenza di agibilità ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS e di cui al parere favorevole della CVPS del 28.10.2022, per gli eventi nel Teatro sito in Caserta San Leucio piazza della Seta in catasto al foglio 5 p.lla 5016 sub. 33, omettendo di concedere l'agibilità anche per l'uso sala da ballo – discoteca in aperto contrasto con quanto assentito con il Permesso di Costruire n. SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022.

V.1.5. Per il sindacato del secondo provvedimento impugnato sono necessarie alcune precisazioni in fatto.

V.1.6. Orbene, premette, in particolare, la medesima ricorrente che:

a) con contratto di locazione ad uso commerciale del 29.08.2022 registrato al n. 2022092019372019058, la Letizia s.r.l., proprietaria, ha locato gli immobili oggetto del permesso di costruire SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022, concesso in proprio favore, alla Framariga s.r.l.;

b) con verbale di ispezione del 28.10.2022 la Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ha rilasciato alla Framariga s.r.l. parere favorevole al rilascio della licenza di agibilità, specificando che, ottenuto il parere favorevole e definitivo dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (SCIA Antincendio), l'agibilità era da intendersi definitiva; con atto prot. 0018482, in pari data, il 28.10.2022 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato il parere favorevole e, di conseguenza, prosegue parte ricorrente, l'agibilità dei locali in questione è divenuta definitiva;

c) a sua volta la Framariga s.r.l., con atto Protocollo n. 126122 del 11.11.2022, ha comunicato al SUAP della Città di Caserta l'impegno alla voltura di tutte le autorizzazioni, inerenti l'attività sita in Piazza della Seta n. 7, a favore della società

Arja Nuova S.r.l.;

d) con atto prot. 61022.Registro Ufficiale.U.0129059 del 18.11.2023 l'Amministrazione comunale ha reintestato alla Sig.ra Allmetaj Arjana, in qualità di amministratore della predetta società Arja Nuova s.r.l., l'autorizzazione prot. 122709 del 03.11.2022 relativa alla licenza di agibilità, riferita al locale *de quo* denominato "Il Setificio", esclusivamente per gli eventi concernenti il Teatro, omettendo di concedere l'agibilità anche per l'uso sala da ballo – discoteca, in contrasto, sempre a parere di parte ricorrente, con quanto assentito con il permesso di costruire n. SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022;

e) la Arja Nuova s.r.l., dopo gli eventi del 19 e del 26 novembre 2022, per problematiche interne, ha deciso di cedere, ovvero di volturare, la predetta autorizzazione prot. 122709 del 03.11.2022 relativa alla licenza di agibilità, già ad essa intestata in data 18.11.2022, alla soc. Phoenix, odierna ricorrente;

f) in data 13.01.2023, la società ricorrente ha fatto domanda per il rilascio della licenza per la gestione dell'attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti, ritenendola in linea con quanto assentito con il Permesso di Costruire n. SUAP n. 12/2022 del 29.07.2022, chiedendo anche la reintestazione dell'autorizzazione prot. n. 122709 del 3.11.2022 senza alcuna modifica rispetto alla precedente autorizzazione e al parere già reso dalla commissione comunale di vigilanza, con l'aggiunta dell'ulteriore attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti;

g) con il primo provvedimento impugnato, prot. 061022.61022.Registro Ufficiale.U.0007171 del 18.01.2023 l'Amministrazione comunale ha sinteticamente comunicato l'improcedibilità dell'istanza prot. n. 1783/13.01.2023, avente ad oggetto il "rilascio licenza per gestione attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti in Caserta(CE) alla via Piazza della Seta n° 7(Fraz. San Leucio), per il locale denominato "Il Setificio".

V.1.7. Ciò premesso, l'impugnativa avverso il provvedimento datato 18.11.2022, di reintestazione alla Sig.ra Allmetaj Arjana, della licenza di agibilità prot. 122709 del

3.11.2022, rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS nella parte in cui, riferendosi agli eventi nel Teatro, non reca anche l'inserimento della auspicata destinazione dei locali ad attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti, è inammissibile per carenza di interesse.

Orbene, già l'originaria licenza di agibilità di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS, prot. 122709 del 3.11.2022, resa, su richiesta della prima locatrice, Framariga s.r.l., al sig. Ricciardi Domenico, legale rappresentante, per il locale *de quo* per la sola attività di Teatro, era stata rilasciata limitatamente agli eventi "spettacoli" previsti per il 5, 12, 19 e 26 novembre 2022 ("La licenza di agibilità viene rilasciata per i giorni 5, 12, 19 e 26 novembre"), richiamandosi, poi, "le prescrizioni imposte dalla CVPS del 28/10/2022".

Con tale ultimo atto, presupposto, la Commissione comunale vigilanza locali pubblico spettacolo (CVPS) si limitava, in data 28.10.2022, ad esprimere, nel verbale di ispezione, parere favorevole ai fini del rilascio della licenza di agibilità "per le date 5, 12, 19 e 26 novembre", sia pure condizionato, ovvero "in attesa del parere favorevole e definitivo del Comando provinciale di vigili del fuoco (SCIA antincendio)", conseguentemente ivi specificandosi che "ottenuto il parere favorevole suddetto, l'agibilità è da considerarsi definitiva".

In pari data, con nota prot. 0018482, il Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta, con riferimento all'istanza di valutazione, esprimeva "parere favorevole sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi". Ciò posto, la suddetta licenza di agibilità, prot. 122709 del 3.11.2022, veniva, in un secondo tempo, in data 18.11.2022, reintestata e volturata alla società Arja Nuova s.r.l. ("relativamente alle date ancora mancanti del 19 novembre e 26 novembre p.v." e "con le seguenti prescrizioni: ... la licenza è valida solo per le date e l'evento in oggetto") per essere poi, secondo asserzione non smentita da parte ricorrente, definitivamente revocata in data 27.12.2022, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa (ex art. 19 del D.P.R. n. 616/1977) .

Inammissibile per carenza di interesse è allora la censura, dedotta da parte ricorrente, relativa al mancato inserimento nel predetto provvedimento di reintestazione alla Sig.ra Allmetaj Arjana di detta licenza di agibilità, rilasciata “per le date del 5, 12, 19 e 26 novembre”, della auspicata destinazione dei locali anche ad attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti.

Parte ricorrente, subentrata successivamente, non può trarre da tale impugnativa alcuna utilità concreta, essendo tale licenza limitata, in via definitiva, ai soli eventi “spettacoli” previsti per il 5, 12, 19 e 26 novembre 2022, ormai decorsi, e, tanto, a prescindere dalla circostanza che, tardivamente, ovvero in data 13.01.2023, in occasione, cioè, della presentazione della propria domanda di rilascio della licenza per attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti, ne abbia comunque richiesto la reintestazione in proprio favore.

VI. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è dunque, in parte, meritevole di accoglimento, dovendosi dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 18.01.2023 avente ad oggetto la comunicazione di improcedibilità della domanda di rilascio della licenza per la gestione dell'attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti presentata in data 13.01.2023, laddove motivata in ragione della “incompatibilità dell'attività proposta con i titoli autorizzativi rilasciati che prevedono una destinazione a teatro”, in ciò ravvisandosi il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione vorrà eventualmente assumere.

VI.1. Il Collegio prende, altresì, atto che con la richiesta di passaggio in decisione senza preventiva discussione, prodotta in atti il 22.09.2023, parte ricorrente “rinuncia espressamente alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento del Settore Attività Produttive SUAP della Città di Caserta prot. 061022.61022.Registro Ufficiale.U.0007171 del 18/11/2021 (*rectius* 18.01.2023) avente ad oggetto “Domanda rilascio licenza per gestione attività di sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti in Caserta(CE) alla via Piazza della Seta n° 7 (Fraz. San Leucio). Comunicazione di improcedibilità (art. 2 l. 241/90) istanza REP

PROV CE/CESUPRO 1783/13-01-2023”.

VI.1.1. Ed invero, l’annullamento del provvedimento censurato costituisce esso stesso risarcimento in forma specifica che, attesa anche la tutela cautelare concessa, costituisce adeguato ristoro ai lamentati pregiudizi.

VII. Ragioni di equità, in considerazione della peculiarità tecnica e della complessità fattuale della vicenda dedotta, inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento recante la comunicazione di improcedibilità della domanda di rilascio della licenza per la gestione dell’attività di sala da ballo, discoteca e trattenimenti danzanti del 18.01.2023 (prot. 061022.61022.Registro Ufficiale.U.0007171).

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO